COMUNE DI
SESTO FIORENTINO
piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

# DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 25/08/2020

**OGGETTO: VARIANTE AL PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO AMBITO DI TRASFORMAZIONE SCHEDA 25 "VIA TURATI – VIUZZO DEGLI ORTI – VIA GORI". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 5, DELLA L.R. N. 65/2014 E S.M.I..**

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Agosto, presso questa sede comunale, a seguito di apposita convocazione del Sindaco, alle ore 10:00 si è riunita la Giunta comunale in sessione Ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in SEDE.

All'appello uninominale risulta:

| | Pres. | Ass. | Modalità |
|---|---|---|---|
| FALCHI LORENZO | X | | In sede |
| SFORZI DAMIANO | X | | In sede |
| BICCHI SILVIA | X | | In sede |
| BRUSCHI GABRIELLA | X | | In sede |
| GOLINI DONATELLA | X | | In sede |
| KALMETA MASSIMILIANO | | X | |
| KAPO DIANA | X | | In sede |
| SANQUERIN CAMILLA | X | | In sede |

Con la partecipazione IN SEDE del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Lorenzo Falchi nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Piano Strutturale intercomunale (PS-i Comuni di Sesto Fiorentino e di Calenzano), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11.04.2019, pubblicata sul B.U.R.T. n. 25 del 19.06.2019;
- il Comune di Sesto Fiorentino è dotato di Secondo Regolamento Urbanistico (IIRU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2014, pubblicata sul B.U.R.T. n. 12 del 26.03.2014, e sue successive varianti;
- il Regolamento Urbanistico si attua anche mediante Progetti Unitari Convenzionati, disciplinati da schede che definiscono gli obiettivi, i parametri dimensionali e le destinazioni ammesse, nonché le dotazioni minime da soddisfare;
- il Primo Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 12.12.2006 ed è rimasto efficace dal 24.01.2007 al 25.03.2014;
- con deliberazione n. 93 del 13.04.2010, la Giunta Comunale ha approvato il progetto unitario relativo all'Ambito di Trasformazione denominato "Progetto Unitario Convenzionato Scheda 25 - Via Turati – Viuzzo degli orti – Via Gori", disciplinato dalla scheda n. 25 dell'Appendice 1 del Primo Regolamento Urbanistico;
- con deliberazione n. 177 del 27.09.2011, la Giunta Comunale ha approvato una variante al progetto unitario sopra citato per la modifica del perimetro del comparto, ampliando le opere di urbanizzazione già previste;
- il Progetto unitario approvato prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 19.11.2015, contestualmente alla approvazione dello schema della relativa Convenzione urbanistica da sottoscriversi tra le parti;
- in data 28.12.2015, il Soggetto Attuatore ha sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo a rogito del Notaio Dott. Pasquale Marino, Rep. n. 57485, Racc. n.9894, registrato a Firenze il 30.12.2015 al n. 25074, trascritto in data 31.12.2015 presso la Conservatoria RR.II. di Firenze al R.G. n. 51095, R.P. n.37843, con il quale si è obbligato nei confronti del Comune ad attuare l'intervento, rispettando i vincoli, le limitazioni e le disposizioni prescrittive contenute nel Progetto unitario convenzionato approvato;
- in data 18.07.2016, è stata sottoscritta tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Soggetto Attuatore, la Convenzione urbanistica a rogito del Notaio Dott. Pasquale Marino, Rep. n. 58.075, Racc. n. 10.149, registrata il 28.07.2016 a Firenze al n. 5505, Serie 1T, e trascritta in pari data presso la Conservatoria RR. II. di Firenze al R.G. n. 28997, R.P. n. 19329, avente per oggetto le opere di urbanizzazione primaria previste dal Progetto unitario;

**PREMESSO**, inoltre, che:

- con istanza prot. n. 8590 del 04.02.2020, registrata alla busta n. 6001/2020, successivamente integrata con comunicazioni prott. n. 16151 del 20.02.2020, n. 17077 del 25.02.2020, n. 25203 del 09.04.2020 e n. 27993 del 05.05.2020, il Soggetto Attuatore, proprietario dei terreni ed immobili costituenti l'intera consistenza della proprietà compresa nel perimetro del Progetto Unitario Convenzionato, ha richiesto al Comune l'approvazione di una variante al Progetto unitario approvato con deliberazione G.C. n. 177 del 27.09.2011;
- con istanza prot. n. 45339 del 23.07.2020, il Soggetto Attuatore ha richiesto la proroga di tre anni del termine previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 18.07.2016;

**DATO ATTO** che:
- la variazione del Progetto unitario, richiesta ai sensi e per gli effetti dell'Art. 70, comma 1, delle Norme generali del Secondo Regolamento urbanistico, si sostanzia in una modifica del profilo regolatore (altezza massima), per permettere la realizzazione di una tipologia a schiera degli edifici residenziali previsti, in luogo della tipologia "in linea" precedentemente approvata;
- il profilo regolatore rappresenta un elemento prescrittivo del progetto unitario approvato e convenzionato non modificabile mediante il titolo edilizio previsto per l'attuazione;
- la variante al Progetto unitario è ammessa dall'art. 3-bis, comma 7, delle Norme generali del Regolamento urbanistico vigente, previa approvazione da parte del Comune, secondo quanto stabilito dall' art. 70 delle Norme generali del Regolamento urbanistico vigente e dall'art. 121 della l.r. n. 65/2014;
- la variante al Progetto unitario non prevede modifiche alle opere di urbanizzazione, il cui progetto definitivo risulta già approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 19.11.2015 e che risulta altresì oggetto della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.07.2016;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa non ha rilevato problematiche tecniche ai fini della fattibilità della variante al Progetto unitario e quest'ultima, come proposta, risulta conforme al Regolamento Urbanistico vigente;
- in data 14.05.2020, il Progetto unitario è stato esaminato dalla Commissione Edilizia, che ha espresso parere favorevole;
- in data 18.06.2020, il Progetto unitario è stato esaminato dalla Commissione comunale per il paesaggio, che ha espresso parere favorevole, con condizioni per i successivi livelli di progettazione ed autorizzativi;

**PRESO ATTO,** inoltre, che:
- l'art. 23, comma 1, della Convenzione del 18.07.2016 sopra citata, prevede che l'efficacia della medesima venga meno allo scadere del termine di cinque anni decorrente dalla data della stipula e che, pertanto, gli obblighi convenzionativi avranno validità fino al 18.07.2021;
- il termine di efficacia del Progetto unitario non risulta né dalla deliberazione di approvazione (G.C. n. 177 del 27.09.2011), né dall'Atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 28.12.2015;
- il termine massimo di validità di una convenzione urbanistica avente per oggetto una previsione attuativa del Regolamento urbanistico non può per legge essere superiore a dieci anni, e pertanto, all'interno di detto termine, si possono prevedere tempi più brevi in considerazione

della minore entità degli interventi previsti e stabilire una minore durata di validità della Convenzione;

**CONSIDERATO** che, pertanto:

- ai fini dell'accoglimento dell'istanza di modifica del Progetto unitario approvato, si rende necessario avviare un procedimento di variante al medesimo, come previsto dal comma 7 dell'art. 3-bis del vigente Regolamento urbanistico, da concludersi con le stesse modalità di approvazione dei progetti unitari convenzionati, ai sensi dell'art. 70 delle Norme Generali del citato regolamento, nonché dell'art. 20 del vigente Regolamento Edilizio;
- all'esito del procedimento di variante sopra detto, anche ai fini dell'accoglimento dell'istanza di proroga del termine convenzionale, si rende altresì necessaria una modifica della Convenzione sottoscritta in data 18.07.2016, approvando con la presente deliberazione uno schema-tipo di Convenzione modificativa e integrativa, da sottoscriversi tra le parti;

**DATO ATTO** che:

- al Progetto unitario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13.04.2010 sono allegati i seguenti elaborati, aventi natura prescrittiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, del Primo Regolamento urbanistico:

  - Allegato "A" Tavola 1 Relazione illustrativa;
  - Allegato "B" Tavola 2 Estratto R.U. NCT e Visure catastali;
  - Allegato "C" Tavola 3 Documentazione fotografica;
  - Allegato "D" Tavola 4 Rilievo quotato;
  - Allegato "E" Tavola 5 Planimetria generale;
  - Allegato "F" Tavola 6 Prescrittiva di progetto – parametri urbanistici;
  - Allegato "G" Tavola 7 Prescrittiva di progetto – distanze e distacco dai fabbricati;
  - Allegato "H" Tavola 8 Prescrittiva di progetto – sezioni e profili regolatori;
  - Allegato "I" Tavola 9 Norme prescrittive per la progettazione edilizia;
  - Allegato "L" Relazione geologica;

- alla variante al Progetto unitario, approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2011, è allegata la seguente documentazione, intesa come integralmente sostitutiva di quella allegata alla precedente deliberazione n. 93 del 13.04.2010:
  - Allegato "A" Tavola 1 Relazione illustrativa;
  - Allegato "B" Tavola 2 Estratto R.U. NCT e Visure catastali;
  - Allegato "C" Tavola 3 Documentazione fotografica;
  - Allegato "D" Tavola 4 Rilievo strumentale;
  - Allegato "E" Tavola 5 Planimetria generale di rilievo;
  - Allegato "F" Tavola 6 Planimetria generale – proposta di modifica dell'Ambito;
  - Allegato "G" Tavola 7 Planimetria generale di progetto;
  - Allegato "H" Tavola 8 Prescrittiva di progetto – parametri urbanistici;
  - Allegato "I" Tavola 9 Prescrittiva di progetto – distanze e distacco dei fabbricati;
  - Allegato "L" Tavola 10 Prescrittiva di progetto – sezioni e profili regolatori;
  - Allegato "M" Tavola 11 Norme prescrittive per la progettazione edilizia;
  - Allegato "N" Tavola 13 Relazione geologica;

- l'Atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dal Soggetto Attuatore in data 28.12.2015, richiama la documentazione di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2011;
- la Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.07.2016 riporta in allegato la documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di urbanizzazione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 19.11.2015;

**VISTA** la documentazione relativa alla variante al Progetto Unitario Convenzionato "Scheda 25 - Via Turati – Viuzzo degli Orti – Via Gori", composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", come di seguito specificato:

- Tavola 1b Relazione illustrativa (sostitutiva dell'allegato A - Tavola 1 della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 3.1 Documentazione fotografica stato attuale (integrativa della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 4v Rilievo strumentale (sostitutiva dell'allegato D - Tavola 4 della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 8v Prescrittiva di progetto – parametri urbanistici (sostitutiva dell'allegato H - Tavola 8 della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 10v Prescrittiva di progetto – sezioni e profili regolatori (sostitutiva dell'allegato L – Tavola 10 della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 10s Prescrittiva di progetto – sezioni e profili regolatori sovrapposto (integrativa della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 14 Relazione paesaggistica (integrativa della D.G.C. n. 177/2011);
- Tavola 15 Fotosimulazione intervento (integrativa della D.G.C. n. 177/2011);

**VISTO**, inoltre, l'elaborato "Schema di convenzione integrativa e modificativa", presentato nell'ambito della variante al Progetto Unitario Convenzionato "Scheda 25 - Via Turati – Viuzzo degli orti – Via Gori", che si allega alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B";

**VISTA** la relazione accompagnatoria predisposta dal Responsabile del procedimento, arch. Andrea Bonatti, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C";

**DATO ATTO** che:

- la proposta di Variante al Progetto Unitario approvato non comporta modifica dei parametri urbanistici della "Scheda 25 - Via Turati – Viuzzo degli orti – Via Gori", restando invariata la SUL residenziale ammissibile;
- la proposta di Variante al Progetto Unitario approvato non comporta modifica alle opere di urbanizzazione previste e già approvate;
- la proposta di Variante al Progetto Unitario approvato non comporta la modifica alle obbligazioni in capo al Soggetto attuatore relativamente alle opere di urbanizzazione previste, di cui alla Convenzione sottoscritta in data 18.07.2016, ad oggi pienamente efficace;
- rimangono confermate le condizioni di compatibilità e fattibilità del Progetto Unitario Convenzionato di cui all'art. 4, comma 10, della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

- la proposta di variante al Progetto Unitario Convenzionato è stata valutata sotto il profilo urbanistico, edilizio e tecnico – amministrativo;
- la documentazione progettuale finale acquisita contiene gli adeguamenti richiesti durante l'iter istruttorio, considerato comunque il livello di dettaglio necessario per questa fase di valutazione del progetto urbanistico ed edilizio;
- l'istruttoria tecnico-giuridica ed amministrativa, condotta dal Responsabile del procedimento e relativa alla documentazione a corredo della variante al Progetto Unitario Convenzionato, si è conclusa ed ha stabilito la sussistenza delle condizioni per la fattibilità delle opere previste nel Progetto Unitario;
- la proposta di variante al Progetto Unitario Convenzionato opera all'interno delle dotazioni riportate nella scheda "Scheda 25 - Via Turati – Viuzzo degli Orti – Via Gori", secondo le disposizioni vincolanti del Regolamento Urbanistico e della Convenzione sottoscritta;
- la variante al Progetto Unitario Convenzionato non è soggetta alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della L.1150/1942, nonché del combinato disposto dell'art. 5bis, c. 2 e della l.r. n. 10/10 e non sono stati introdotti ulteriori effetti sull'ambiente, che non siano stati precedentemente considerati in ambito di valutazione del Regolamento urbanistico;
- l'ambito del Progetto Unitario Convenzionato ricade nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e del Decreto Ministeriale 25.03.1965 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare del Comune di Sesto Fiorentino", per cui si è resa necessaria la verifica preliminare di compatibilità paesaggistica, fermo restando che i successivi livelli di progettazione saranno soggetti ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

**VISTI**:

- il parere favorevole della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 14.05.2020;
- il parere favorevole, con condizioni per i successivi livelli di progettazione ed autorizzativi, espresso dalla Commissione comunale per il Paesaggio nella seduta del 18.06.2020;

**CONSIDERATO** che:

- il Progetto Unitario Convenzionato approvato prevede la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi in diretta attuazione del Regolamento Urbanistico e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio e, pertanto, qualificabili quali opere pubbliche e/o d'interesse pubblico;
- con la stipula della Convenzione del 18.07.2016, a Rogito del Notaio Pasquale Marino in Firenze, rep. n. 58.075, racc. n. 10.149, registrata a Firenze il 28/07/2016, al n. 5505 Serie 1T, il Soggetto Attuatore del Progetto Unitario si è obbligato a realizzare direttamente e a proprio carico le opere di urbanizzazione primaria previste, con facoltà di richiedere, in sede di presentazione degli atti abilitativi relativi ai fabbricati, lo scomputo dei costi sostenuti dagli oneri di urbanizzazione dovuti, come previsto dall'art. 183 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i., ricorrendo la fattispecie di cui al comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

- mediante la sottoscrizione della citata Convenzione, inoltre, il Soggetto Attuatore si è obbligato a farsi carico delle spese relative alle operazioni di collaudo delle opere di urbanizzazione, di quelle relative al programma di monitoraggio nonché, ove richiesto, di quelle relative alla conduzione di piani di investigazione archeologica, delle eventuali indagini per la individuazione di ordigni bellici e delle eventuali conseguenti operazioni di disattivazione;
- gli adempimenti relativi a ciascuna delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore sono finanziariamente garantiti mediante polizza fideiussoria a carico del medesimo, come previsto dalla Convenzione urbanistica;

**RILEVATO** che:

- la Convenzione modificativa e integrativa non comporta alcuna variazione circa gli obblighi già assunti ed esistenti in virtù delle pattuizioni precedentemente intervenute tra le parti, fatto salvo quanto espressamente integrato o modificato;
- il periodo di proroga dell'efficacia degli obblighi convenzionali, di cui al richiamato articolo 23 della Convenzione sottoscritta in data 18.07.2016, dovrà comunque essere compatibile ed equamente commisurato, entro il termine massimo decennale, con la dimensione delle opere da realizzare;
- la proroga da concedere, pur non incidendo sulla sostanzialità del Progetto unitario e dei suoi contenuti, che rimangono confermati, necessita di intervenire sulla Convenzione sottoscritta con un atto modificativo e integrativo;
- i termini di validità della convenzione e di esecuzione degli interventi previsti dal Progetto unitario convenzionato non sono scaduti e che ad oggi non è stata dichiarata la decadenza della Convenzione;
- per molteplici esigenze sopravvenute e/o cause non del tutto imputabili alla volontà dell'operatore privato, quali l'attuale stato emergenziale sanitario, non sarà possibile completare gli interventi pubblici e privati previsti, entro i termini pattuiti con la originaria Convenzione;

**DATO ATTO** che la modifica della Convenzione non comporta oneri, né minori entrate a carico del Comune, risultando invariate le obbligazioni finanziare già in carico al Soggetto Attuatore e tutte le relative spese relative alla sottoscrizione degli atti convenzionativi e loro modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di accogliere l'istanza di variante e la correlata istanza di proroga del termine di validità della Convenzione, in quanto compatibili con il termine massimo di legge ammesso per le convenzioni urbanistiche e ravvisato l'interesse pubblico al completamento del Progetto unitario in una tempistica adeguata, preso anche atto della sussistenza di opere di urbanizzazione necessarie al completamento del sistema di relazioni di questo ambito territoriale;

**PRECISATO** che gli strumenti di programmazione dell'Ente, con particolare riferimento al Bilancio di Previsione e al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, saranno adeguati nell'esercizio in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, con rilevazione contestuale delle poste di entrata e di spesa tra loro correlate;

**VISTI**:

- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.P.R n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs n.82 del 07.03.2005 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”;
- la L.R. n.65 del 10.11.2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;
- la L.R. n.68 del 27.12.2011 e s.m.i. “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n.10 del 12.02.2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- la L.R. n.41 del 24.07.2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
- il Secondo R.U., approvato con la Deliberazione C.C. n. 6 del 28.01.2014 e sue successive varianti;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della Gestione Finanziaria per gli anni 2020/2022, nonché la deliberazione n. 111 del 26.06.2020, di approvazione della variazione PEG 2020/2022;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell’informazione e della partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio, approvato con D.C.C. n. 34 del 22.03.18;

**VISTI** gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**CON** votazione unanime, palese e favorevole

**DELIBERA**

1. di accogliere l'istanza prot. n. 8590 del 04.02.2020, presentata dal Soggetto Attuatore, di variante al progetto unitario convenzionato relativo all’Ambito di Trasformazione “Scheda 25 Via Turati -Viuzzo degli Orti -Via Gori”;

2. di accogliere, inoltre, la correlata istanza prot. n. 45339 del 23.07.2020, presentata dal medesimo Soggetto Attuatore, finalizzata alla proroga del termine di cui all’articolo 23 della Convenzione sottoscritta con il Comune di Sesto Fiorentino in data 18.07.2016, concedendo il periodo di tre anni decorrenti dalla stipula della Convenzione modificativa e integrativa;

3. di approvare la Variante al progetto unitario relativo all’Ambito di Trasformazione “Scheda 25 Via Turati -Viuzzo degli Orti -Via Gori”, disciplinato dall’Appendice 1 del primo Regolamento

urbanistico, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 177 del 27.09.2011, costituita dagli elaborati elencati in narrativa e allegati alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

4. di approvare lo schema di Convenzione urbanistica modificativa e integrativa allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", contenente le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta in data 18.07.2016 con atto a rogito del Notaio Pasquale Marino di Firenze;

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio a sottoscrivere l'atto di cui al punto che precede in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del vigente Statuto Comunale;

6. di consentire che l'ufficiale rogante possa apportare alla convenzione le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di perfezionare l'atto in sede di sottoscrizione

**DELIBERA altresì**

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

*Documento firmato digitalmente*
*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SINDACO
Lorenzo Falchi

*Documento firmato digitalmente*
*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*